Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 63**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 marzo 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1500** Semestrale L. **900** - Trimestrale L. **500** Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** - Semestrale L. **500** - Trimestrale L. **300** Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2400** - Semestrale L. **1500** - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 91.

Cessazione del funzionamento della Sezione distaccata di Corte di appello in Lucera.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La Sezione distaccata di Corte di appello, istituita temporaneamente in Lucera con regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, e soppressa con decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 782, cessa definitivamente di funzionare col 30 aprile 1947.

Gli affari civili e penali ancora pendenti alla data predetta, sono — di ufficio e nello stato in cui si trovano — devoluti alla cognizione della Corte di appello di Bari

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° marzo 1947, n. 92.

Concessione di amnistia e indulto per reati militari, in occasione del giuramento alla Repubblica delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati militari per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni.

Art. 2.

Fuori dei casi di amnistia indicati nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni inflitte e da infliggere per reati militari e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori.

Art. 3.

Sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto previsti dagli articoli precedenti:

1) i reati commessi con un fine in contrasto con quello indicato nell'art. 1 del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96;

2) i reati commessi in danno delle Forze Armate Alleate, delle persone che ad esse appartengono, ovvero giudicati dai Tribunali Alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali;

3) i reati contro le leggi e gli usi di guerra.

Sono esclusi dal condono di cui all'art. 2, il delitto di insubordinazione nell'ipotesi prevista dall'art. 186, primo e secondo comma, del Codice penale militare di pace e il delitto di violenza contro inferiori nell'ipotesi prevista dall'art. 195, secondo comma, del Codice penale militare di pace.

Art. 4.

L'amnistia e il condono previsti negli articoli precedenti non si applicano:

1) nei confronti di coloro che hanno riportato, alla data del presente decreto, una o più condanne per delitti non colposi, diversi da quelli di assenza dal servizio, a pena detentiva superiore nel complesso a cinque anni. Nell'applicazione di questa disposizione non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data stessa. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena da espiare sia interamente condonata, o il reato sia estinto per amnistia.

Art. 5.

Il condono è ridotto ad un anno nei confronti di coloro che per la medesima condanna hanno usufruito o possono usufruire di uno degli indulti concessi con il regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, con il decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, e con il decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4.

Art. 6.

Il condono previsto dall'art. 2 è revocato di diritto, se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto, il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

Art. 7.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tien conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione.

Delle circostanze aggravanti si tien conto, fatta eccezione per la recidiva e per le circostanze prevedute dal n. 2 dell'art 61 del Codice penale

Delle circostanze attenuanti non si tien conto, fatta eccezione per l'età.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 93.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa femminile di Reggio Emilia.

N. 93. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa femminile di Reggio Emilia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 94.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Borgo San Lorenzo in Firenze.

N. 94. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Borgo San Lorenzo in Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 95.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Vittorio Emanuele in Firenze.

N. 95. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Vittorio Emanuele in Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 96.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Orte (Viterbo).

N. 96. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Orte (Viterbo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 97.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Mondovì (Cuneo).

N. 97 Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Mondovì (Cuneo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci pel rimborso del premio della Repubblica pagato ai lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 334;

Ritenuta la necessità di emanare le norme necessarie per la riscossione del contributo previsto dall'anzidetto decreto legislativo, onde provvedere al rimborso della spesa sostenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il pagamento del premio della Repubblica ai lavoratori portuali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, le Compagnie e i gruppi portuali sono autorizzati a riscuotere, a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, un contributo nella misura di lire cinque per ogni tonnellata di merce maneggiata dalle maestranze portuali.

L'importo di tale contributo sarà versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rimborso delle somme corrisposte ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 334, dalla gestione speciale dell'Istituto stesso alle Compagnie e ai gruppi portuali per il pagamento ai lavoratori portuali del premio della Repubblica.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà stabilita la data nella quale, esatti i contributi sull'importo corrispondente alle anticipazioni effettuate dalla gestione speciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dovrà cessare ogni ulteriore riscossione a tal titolo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(1240) *Il Ministro*: ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile di La Spezia, Sarzana, Levanto e Deiva;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Arcola e Lerici, sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Arcola e Lerici, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 337

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Vicenza, dei Comuni dell'Alto-

piano di Asiago Alta vallata del Brenta, di Marostica, Bassano, Thiene, Piovene, Recchette, Recoaro e Noventa Vicentina;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dei Comuni della Vallata dell'Astico, sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1945, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanuica dei Comuni della Vallata dell'Astico, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 346

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Assunzione in gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fiastra (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fiastra (Macerata) non possa ultilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fiastra (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1192)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 16 dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 marzo 1939,

Visti i decreti del Capo del Governo in data 28 maggio 1938 e 3 febbraio 1940, con i quali i signori marchese cav. Federico della Genga e Dante Ciri sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Considerato che i predetti signori sono scaduti dalle cennate cariche;

Decreta:

I signori marchese cav. Federico Pucci della Genga e Dante Ciri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1947

(1158) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nepi (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1947, che revocava l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Nepi e poneva la predetta azienda in liquidazione coatta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e 35 del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione, presso la Cassa anzidetta, del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

I signori dott. Francesco Pietrostefani fu Giovanni, dott. Orfeo Canestrelli fu Tobia e Severino Rosichelli fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nepi (Viterbo), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta, indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1947

(1156) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Alatri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 5 aprile 1943, con il quale l'ing. Valerio Molella venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Alatri;

Considerato che il predetto ing. Molella è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

L'ing. Valerio Molella è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Alatri per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(1157)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Dichiarazione di validità per alcune requisizioni di immobili privati già requisiti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA MILITARE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 4 gennaio 1946, n. 3, concernente le norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati per le requisizioni e per le confische di valuta;

Visto l'elenco in data 8 gennaio 1947, allegato al presente decreto, di 40 immobili requisiti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali requisizioni sono state fatte nell'interesse di servizi a carattere permanente della Marina militare e quindi da considerare conformi alle esigenze di pubblici servizi;

Decreta:

Sono dichiarate valide le requisizioni risultanti dall'elenco suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1947

Il Ministro: MICHELI

Elenco delle requisizioni in uso di immobili privati, effettuate dal governo della pseudo repubblica sociale italiana, che si ritengono valide di ufficio in quanto risultano conformi alle esigenze dell'Amministrazione dello Stato

Numero d'ordine	Denominazione ed ubicazione dell'immobile	Ditta intestataria	Uso cui l'immobile era destinato	Data di occupazione	*Note*
1	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi, 7/2, Genova	Rag. Petroni Luigi fu Giuseppe, via Calata, 39, Genova	Uffici Comando marina, adibito a stesso uso dopo la liberazione	1-11-1943	Derequisito il 13- 2-1946
2	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 7/3, Genova	De Ferrari Emilia fu Gerolamo, presso Banco di Roma, piazza De Ferrari, Genova	Idem	1- 3-1944	Idem
3	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi, 7/4, Genova	De Ferrari Rosetta in Gropallo, presso conte d'Aragona, Banco di Roma, piazza De Ferrari, Genova	Idem	1-12-1943	Idem
4	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 7/5, Genova	Dall'Orso Giovanni fu Nicola, presso Amministrazione del Banco di Chiavari, via Garibaldi, 2, Genova	Idem	1-12-1943	Idem
5	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 7/7, Genova	S. A. duca del Paraxo, presso Amministrazione del Banco di Chiavari, via Garibaldi, 2, Genova	Idem	15- 3-1944	Idem
6	Autorimessa della superficie di mq. 880, sita in via Sauli, 22-r, Genova	Società anonima costruzioni ed impianti (C.E.I.S.A.), via Sali, 22, Genova	Magazzino materiali marina	13-11-1944	Occupazione ancora in atto
7	Autorimessa della superficie di mq. 500, sita in passo Marigliano, 11, Genova	Stalla Francesco fu Ernesto, via Casaregis, 5-a, Genova	Idem	7- 9-1944	Idem (cfr. 34229 12/46)
8	Magazzino sito in piazza C. Battisti, 24/26-r, Genova	Zerbone Nicolò fu Florindo, via Sardegna, 109, Genova	Idem	26-10-1944	Idem (cfr. 31717 15-10-1946)
9	Due magazzini della superficie complessiva di mq. 420, siti in corso A. Saffi, 9, Genova	Ing. De Bonis Tiziano fu Raffaele, presso Società Motomeccanica generale navale, via Assorotti, 4/6, Genova	Mensa e cucina per truppa e personale civile di Navalgenio e Navalarmi, Genova	10- 3-1945	Derequisiti il 13- 2-1946
10	Magazzino in via Clavarezza, 18 (Marassi), Genova	Società ippica genovese, piazza del Ferro, 3, Genova	Magazzino materiali della marina	4- 3-1945	Occupazione ancora in atto
11	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 5/1, Genova	Società anonima Sant'Amedeo, via Walter Fillah, 22, Genova-Sampierdarena	Uffici Comando marina, Genova, adibito a stesso uso dopo la liberazione	16- 6-1944	Derequisito il 14- 2-1946
12	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi, 5/1, Genova	De Le Penne Ida fu Renzo in Bonomi, presso rag. Boero Domingo, Società anonima Sabaudo, piazza Meridiana, 1, Genova	Idem	1- 6-1944	Idem
13	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi, 5/4, Genova	Idem	Uffici Comando marina di Genova	1- 6-1944	Idem
14	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 5/3, Genova	Iacchia Elsa fu Agide in Wax, piazza Vittoria, 7/15, Genova	Idem	1- 6-1944	Idem
15	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 5/5, Genova	Sarà Nicoletta fu Emilio in Gomide, villa Clotilde, via S. Pier di Canne, Chiavari (Genova)	Idem	1- 6-1944	Idem
16	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi, 5/6, Genova	Bocciardo Maria di Antonio in Grondona, via G. Bisceglia	Idem	1- 6-1944	Derequisito il 30- 9-1946
17	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 5/7, Genova	Messano Luisa fu Emanuele in Porrini, villa Rosa, via Aurelia, Bogliasco (Genova)	Idem	1- 6-1944	Derequisito il 19- 2-1946
18	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi, 5/8, Genova	Dott. Raineri Porrini di Giulio, villa Rosa, via Aurelia, Bogliasco (Genova)	Idem	1- 6-1944	Derequisito il 16- 8-1946
19	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 5/10, Genova	Dalle Piane Fernanda di Giovanni in Noli, presso Luigi Pagano, via L. Stallo, 5, Genova	Idem	1- 6-1944	Derequisito il 31-10-1946

Numero d'ordine	Denominazione ed ubicazione dell'immobile	Ditta intestataria	Uso cui l'immobile era destinato	Data di occupazione	Note
20	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi, 5/10, Genova	Bertollo Petronilla fu Alfredo in Figari, via Caffaro, 2, Genova	Uffici Comando marina di Genova	1- 6-1944	Derequisito il 10- 3-1946
21	Appartamento di vani 11, sito in corso A. Saffi, 5/11, Genova	Ing. Della Casa Ugo fu Camillo, presso ing. Zella Mario, via Pisa, 31/10, Genova	Idem	1- 6-1944	Idem
22	Appartamento di vani 10, sito in corso A. Saffi 5/12, Genova	Bertollo Eugenia fu Alfredo in Figari, via Caffaro, 2, Genova	Idem	1- 6-1944	Derequisito il 14- 2-1946
23	Locale al piano seminterrato del fabbricato di corso A. Saffi, 5, Genova	Condominio amministrato dal sig. Pagano L. di Carlo, via Lorenzo Stallo, 5/10, Genova	Idem	1- 6-1944	Derequisito il 12- 2-1946
24	Magazzino di mq. 320, sito in via Robilant, 2, Genova	Forni Mario fu Ignazio, corso Sardegna, 109, Genova	Magazzino materiali marina	18-12-194[illegible]	Derequisito il 30- 4-1945
25	Magazzino in piazza Vittoria, 34, Genova	Ditta G. B. Riboli, ponte degli Archi, 8/6. Genova	Idem	18-12-1943	Derequisito il 14-11-1943
26	Officina al molo Giano, Genova	Cooperativa ottonai tubisti ed affini del porto di Genova, via Trento, 5/2, Genova	Idem	18-12-1943	Idem
27	Magazzino della superficie di mq. 400, sito in via Robilant, 2-r, Genova	Società Vendita Prodotti Industriali e Alimentari (S.V.P.I.A.), via Robilant, 2, Genova	Idem	10- 2-1945	Derequisito il 25- 4-1945
28	Magazzino in via Imperiale, 8-r, Genova	Ditta Bosi Gino, Maddalena, 37, Genova	Deposito materiali della marina	10- 2-1945	Idem
29	Magazzino della superficie di mq. 120, sito in via Imperiale, 7-r, Genova	Ditta Sciaccaluga Gilberto, via Tripoli, 12, Genova	Idem	10- 2-1945	Idem
30	Idem di mq. 100, sito in via Imperiale, 4-r, Genova	Ditta De Vita dott. Rodolfo, via Dante, 2/33, Genova	Idem	10- 2-1945	Idem
31	Magazzino in via San Maurizio, 82, Genova	Società birra Italia, via S. Maurizio, 8, Genova	Idem	10- 2-1945	Idem
32	Appartamento di vani 6, sito in piazza Verdi, 3/8, La Spezia	Eredi Boletto Adolfo, piazza Verdi, 3, La Spezia	Uffici marina La Spezia, adibiti allo stesso uso dopo la liberazione	Imprecisata	Derequisito il 31-12-1945 (cfr. 8037 del 16-5-45)
33	Autorimessa in via Manzoni, 2, La Spezia	Mellej Giuseppe fu Alfredo, via Manzoni, 2, La Spezia	Ricovero automezzi marina, mantenuto anche dopo la liberazione	Idem	Derequisito il 31- 8-1945
34	Locale in via XX Settembre, 3-*bis*, Carrara	Fontana avv. Eumene, via Verdi, 8, Carrara	Deposito materiali marina	20- 1-1944	Derequisito il 20-10-1945
35	N. 3 locali ed accessori siti al 2° piano del caseggiato di via Mazzini, 34, Sarzana (La Spezia)	Massa Neri Emilia, via Mazzini, 34, Sarzana	Sede Ufficio stralcio requisizioni, ove rimase tutto il materiale d'ufficio che venne recuperato	8- 2-1944	Derequisito il 31- 8-1945
36	Asilo infantile di Arcola (La Spezia)	Presidente dell'Asilo infantile di Arcola, don Alessandro Centi	Deposito materiali Marisub, La Spezia	27- 5-1944	Derequisito il 10-10-1944
37	Albergo Oceano, a Lido di Camaiore (Lucca)	Gentili Francesco fu Giuseppe, albergo Oceano, Lido Camaiore (Lucca)	Ricovero materiali e allogg. pers. marina	20- 1-1944	Derequisito il 30- 7-1944 (cfr. 34113 del 18-11-1946)
38	Locale della superficie di metri 12×15, sito in Chiavari	Spinetto Renzo, Chiavari (Genova)	Ricovero materiali marina	15- 8-1944	Derequisito il 15- 8-1945
39	Locale della superficie di metri 3×4, sito nel fabbricato dei Cantieri navali di Chiavari	Cantieri Navali di Chiavari	Idem	Imprecisata	Derequisito il 16- 1-1946
40	Locale collegio Vescovile di Pontremoli	Seminario di Pontremoli	Ospedale della X Mas	15- 2-1944	Derequisito il 15- 6-1944

(1082)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Nomina del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n 1279, per l'attuazione di essa,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1946, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione presso il Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo);

Considerato che occorre procedere alla nomina presso la suddetta azienda, del sindaco governativo;

Decreta:

Il sig. Giovanni Mandelli di Giuseppe è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo) per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1945, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e sottopone l'azienda alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, affidandone l'incarico all'avv Antonio Rizzuti;

Considerato che l'avv Rizzuti ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione

Decreta:

Il rag. Gaetano Aloe fu Pasquale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta, indicati nelle premesse

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1947

p *Il Ministro*: PETRILLI

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Determinazione dei tipi e delle qualità di semi bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1948.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939 n. 1222, che sostituisce l'art 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato col regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1948, gli stabilimenti di produzione e vendita del seme bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati

a) razze gialle pure. 1° giallo puro indigeno cinturato,

b) incroci a bozzolo giallo. 1° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato; 2° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico, 3° bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese; 4° bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese; 5° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico, 6° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato

c) razze pure a bozzolo bianco: 1° Adrianopoli;

d) incroci a bozzolo bianco: 1° bianchi indigeni (Novi A.XV.Italia 1937 I.R.37) × bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuno degli anzidetti tipi e qualità la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) razze gialle pure: 1° giallo puro indigeno cinturato: 4,80 %;

b) incroci a bozzolo giallo: 1° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato: 55,50 %; 2° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico: 16 %; 3° bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese: 12 %; 4° bigiallo chinese femmina

gialla sferica × maschio oro chinese: 7 %; 5° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico: 0,20 %; 6° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato: 0,50 %;

c) razze pure a bozzolo bianco: 1° Adrianopoli, e

d) incroci a bozzolo bianco: 1° bianchi indigeni (Novi A.XV.Italia 1937 I.R.37) × bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato: 4 % complessivamente.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione, qualitativa e quantitativa, percentuale fra le varie ditte produttrici ed indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti, che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, le stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia delle denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1947

Il Ministro: SEGNI

(1382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Richard B. Peters, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1302)

In data 14 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Alice G. Mulhern, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(1303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione a pagina 614 della *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1947, si chiarisce che il mutuo per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946, del comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), autorizzato con decreto interministeriale in data 4 novembre 1946, anzichè di L. 955.000 è di L. 956.000.

(1298)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tarli Foscolo, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 113.

(1267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tirinnanzi Guglielmo, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 62.

(1268)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Castellani Cesare, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 51.

(1269)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pastorini David, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 53.

(1270)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 marzo 1947 - N. 58

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,375
Id. 3,50 % 1902	85,90
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	93,875
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id. 5 % 1936	94,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Redimibile 3,50 % (1946)	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,175
Id. 5 % convertiti 1951	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	160031	205 —	Eredi indivisi di Guillaume *Angiolina* maritata *Garlin*, dom. a Borgonuovo Bardonecchia (Torino), con usufrutto a *Della Torre Giuseppe* fu Giovanni, dom. a Borgonuovo Bardonecchia.	Eredi indivisi di Guillaume *Maria Teresa Angelina fu Francesco* maritata *Garcin*, ecc., come contro, con usufrutto a *Dallatorre Giovanni Giuseppe* fu Giovanni, domic. a Bardonecchia.
Id.	143839	2.550 —	Ente Comunale di Assistenza di Valbrembo (Bergamo), con usufrutto a favore di Milesi *Oliva fu Giov. Maria*, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a favore di Milesi *Maria Oliva* fu *Giovanni*, dom. a Bergamo.
Id.	187861	375 —	Pensato Dora di Salvatore, moglie di Russi *Luigi*, dom. in Torre Maggiore (Foggia) vincolo dotale.	Pensato Dora di Salvatore, moglie di Russi *Mario*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 1943 Serie E	1543	Capitale 4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 1943 Serie D	1204	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	115768	800 —	Giudice *Lina* di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Mariano Comense.	Giudice *Gemma Lina Margherita*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	341382	633,50	Picullo Fiorentina Maria fu Giacomo, moglie di Sobrero Filippo, dom. ad Alessandria, con usuf. a Lombardi *Enrichetta* fu Domenico ved. di Ferrofino Giuseppe, dom. ad Alessandria.	Come contro, con usufrutto a Lombardi *Maria Maddalena Enrichetta*, ecc., come contro.
Id.	304774	805 —	Licastri Patti Attilio di Luigi, dom. a Palermo, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Liborio*, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Carlo*, dom. a Palermo.
Id.	369831	4.550 —	Ruella Alfredo fu Carlo, dom. a San Martino Alfieri (Alessandria), con usufrutto a Bosticco *Prassede* fu Giuseppe vedova Ruella Carlo.	Come contro, con usufrutto a Bosticco *Maria Prassede*, ecc., come contro.
Id.	258484	322 —	*Sarica Russo* Serafina Ada fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Sarica Giuseppina ved. Sarica Russo, dom. a Reggio Calabria.	*Sarica* Serafina Ada fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	387779	1.435 —	*Sarica Russo Ada*, ecc., come sopra.	*Sarica Serafina Ada*, ecc, come sopra.
Id.	495931	875 —	Rolando Irene Maria Clotilde di Francesco, dom. a Torino, con usufrutto a Rolando Vittorio fu Giovanni, dom. a Torino.	Rolando Irene Maria Clotilde di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torino, con usufrutto come contro.
Id.	192376	325,50	Racioppi Anna-Maria Rosa fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Totaro Rosa di Nicola Maria ved. di Racioppi Antonio, dom. a Roccanova (Potenza).	Racioppi Anna-Maria Rosa fu *Donato Antonio*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	804328	490 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	329340	350 —	Zilli Aldo fu Antonio, dom. a Milano, con usufrutto a Zilli *Teresa* fu Scipione, nubile, dom. a Venezia.	Come contro, con usufrutto a Zilli *Maria Teresa*, ecc. come contro.
Id.	486593	175 —	De Salvo Nicolò di Francesco, dom. in Messina.	De Salvo Nicolò di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Messina.
Id.	486594	175 —	De Salvo Nazzareno, ecc. come sopra.	De Salvo Nazzareno, ecc., come sopra.
Id.	486591	175 —	Filocamo Nicolò fu Giovanni, dom. a Messina.	Filocamo Nicolò fu Giovanni, *minore sotto la tutela di De Salvo Francesco*, domiciliato a Messina.
Id.	486592	175 —	Filocamo Giuseppe fu Giovanni, dom. a Messina.	Filocamo Giuseppe, ecc. come sopra.
Id	337169	637 —	Lieggi Francesco fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Maria Caterina fu *Francesco*, vedova di Lieggi Cosimo, dom. a Turi (Bari) con usufrutto a Martinelli Maria Caterina fu *Francesco*.	Lieggi Francesco fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Maria Caterina fu *Vito Francesco*, ved. di Lieggi Cosimo, dom. a Turi (Bari), con usufrutto a Martinelli Maria Caterina fu *Vito Francesco*.
Id.	243653	10,50	Gentili *Alfonso Alvaro di Tomaso*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Trevi nel Lazio.	Gentili *Alvaro di Luigi*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	700002	70 —	Piperni *Angiolina* di Michele, moglie di Gizzi Pasquale, vincolata per dote.	Piperni *Addolorata Angela Maria* di Michele, moglie di Gizzi Pasquale, vincolata per dote.
Id.	289791	385 —	Schiannini Francesco e Giulia fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giusti Giustina, con usufrutto a Giusti *Giustina* fu Francesco ved. di Schianini Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Giusti *Agostina Teresa Catterina* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	5905	70 —	Ferrari *Carolina* fu Francesco, nubile, domiciliata a Castelnuovo Magra (La Spezia).	Ferrari *Paola Carolina* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	747386	35 —	Bourlot Susanna fu Michele, moglie di Augan *Luigi*, dom. a Fenestrelle (Torino).	Bourlot Susanna fu Michele moglie di Augan *Giovanni Giuseppe Luigi*, dom. a Fenestrelle (Torino).
Id.	747387	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747388	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747389	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	247390	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747391	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328848	280 —	Tua *Angela* di Angelo, moglie di Tua Felice, dom. a Cuneo.	Tua *Maria Giuseppa Angiola*, ecc., come contro.
Id.	328849	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	369334	70 —	Tua *Angela* del vivente cav. Angelo, moglie del dott. Tua Felice, dom. a Cuneo.	Come sopra.
Id.	472286	700 —	Tua *Angela* fu Angelo, moglie di Tua Felice, dom. a Cuneo.	Come sopra.
Id.	472287	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	727039	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	470499	420 —	Come sopra, con vincolo dotale.	Come sopra, con vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	341401	350 —	De Prati Emma fu Giacomo, moglie di Denegri *Teofilo* fu Pasquale, dom. a Genova, con vincolo dotale.	De Prati Emma fu Giacomo, moglie di Denegri *Luigi Agostino Teofilo* fu Pasquale, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	277633	185,50	Verrando *Apollonia* fu Giovanni Battista vedova di Luigi Salvagni, dom. a Dolceacqua (Porto Maurizio).	Verrando *Marina Lucrezia Apolonia*, ecc., come contro.
Id.	300801	59,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	57391	270 —	Come sopra, moglie di Gardel Gio. Battista dom. a Dolceacqua.	Come sopra, moglie di Gardel Gio. Battista, dom. a Dolceacqua (Porto Maurizio)
Cons. 3,50 % (1906)	409240	248,50	Pratesi *Iginia o Eginia* di Novello, moglie di Turchi Giovanni, dom. in Firenze, con vincolo dotale.	Pratesi *Elvira Eginia Maria*, ecc. come contro.
Id.	794605	227,50	Pratesi *Iginia*, ecc. come sopra, senza vincolo.	Come sopra, senza vincolo.
Id.	603663	360,50	Alberti *Giulia* ed *Alberta* di *Emilio*, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Condulmer Maria fu Girolamo, moglie di Alberti *Emilio*.	Alberti *Giulia-Anna Giovanna* e *Livia-Maria Alberta* di *Alvise Emilio*, ecc. come contro, con usufrutto a Condulmer Maria fu Girolamo, moglie di Alberti *Alvise Emilio*.
Rend. 5 %	18125	170 —	Alberti *Giulia* ed *Alberta* fu Alvise Emilio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Alberti *Giulia Anna Giovanna* e *Livia Maria Alberta* fu Alvise Emilio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	754277	168 —	Muller Elisa fu Giuseppe, moglie di Marangoni Alessandro fu Carlo, dom. in Torino, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. in Laveno.	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.
Id.	300321	420 —	Grosso *Irene Caterina* di Giuseppe, nubile, dom. in Torino.	Grosso *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	692615	612,50	Bellantoni Rocco di *Mariano Gaetano*, domiciliato in New York.	Bellantoni Rocco di *Gaetano*, dom. in New York.
Id.	699224	105 —	Bellantoni Rocco di *Mariano*, dom. in New York.	Come sopra.
Id.	704043	728 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	642659	490 —	Podestà *Giuseppina* fu Emanuele, nubile, dom. in Albenga (Genova).	Podestà *Maria Giuseppina Antonietta Angela*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie B	666	Capitale 2.000 —	Astori *Carlo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Amisano Cristina fu Carlo ved. Astori, dom. a Genova.	Astori *Francesco Carlo* fu Luigi, ecc. come contro.
Id.	667	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(691)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pietro Caiati di Bonifacio, nato a Chioggia (Venezia) il 12 maggio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Università di Bologna nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1289)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa « L'Emancipatrice », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 marzo 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « L'Emancipatrice », con sede in Roma, e ne è stato nominato commissario il dottor Nicola Castelli.

(1345)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 95 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazione, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria,

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, riguardante il personale femminile;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sulla ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami a 95 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Considerato che con detto decreto Ministeriale furono accantonati 95 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento, non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 95 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 95 posti di alunno d'ordine in prova del ruolo suddetto bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza ginnasiale o tecnica o di scuola media inferiore o d'altro titolo corrispondente a norma delle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) o a una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 9 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso non si fossero superati i 45 anni di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Al concorso possono partecipare le donne per non oltre un decimo dei posti.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge del 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina di alunno d'ordine in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado tredicesimo secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto

Qualora saranno destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1947
Registro Finanze n. 1, *foglio n.* 360. — LESEN

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Elementi di storia d'Italia dal 1815.
4. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
5. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1295)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte relative ai concorsi per sottocapo stazione, per conduttore, per segretario amministrativo, per alunno d'ordine degli uffici e per alunno d'ordine delle stazioni, riservati ai reduci.

In relazione al punto 6) degli avvisi programma di concorso, approvati rispettivamente con decreti Ministeriali 17 maggio 1946, nn. 4017, 4019, 4008, 4013 e 1018, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133-5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte relative ai seguenti concorsi, riservati ai reduci, avranno luogo in tutte le sedi compartimentali alle ore 7 dei giorni specificati a fianco di ciascuno di essi:

sottocapo stazione, 23 marzo 1947;
conduttore, 30 marzo 1947;
segretario amministrativo, 3 e 4 aprile 1947;
alunno d'ordine degli uffici, 4 maggio 1947;
alunno d'ordine delle stazioni, 11 maggio 1947.

(1346)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.